

Decreto bollette – Principali misure

Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) in vigore dal 31/03/2023.

Bonus sociale elettrico e gas

È stato confermato per il secondo trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Lo sconto sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**) **fino a 15mila euro**.

Il riconoscimento avviene in automatico, cioè senza dover presentare alcuna specifica istanza: è sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee. Il "decreto Bollette", inoltre, amplia la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce **l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale** anche ai **nuclei familiari con almeno quattro figli a carico** e Isee non superiore a 20mila euro (comma 9-bis dell'articolo 3, DI 185/2008, citato): dal **secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno**, tale **valore è innalzato a 30mila euro**.

Bonus energetici imprese per il 2° trimestre 2023

Sono state **estese le misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023**, come di seguito dettagliato:

Imprese non energivore

- **destinatari del bonus:** imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile ? a 4,5 kW**, diverse dalle imprese energivore;
- **misura del bonus:** è **pari al 10% della spesa sostenuta** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **2° trimestre 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2023, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Imprese non gasivore

- **misura del bonus:** è **pari al 20% della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **2° trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un **incremento superiore al 30%**

del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Tali crediti potranno essere **utilizzati in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023**.

Nel caso in cui **l'impresa destinataria del contributo si rifornisca** di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel **1° trimestre del 2019**, può richiedere al fornitore **una comunicazione** riportante il **calcolo dell'incremento di costo** della **componente energetica** e **l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 2° trimestre 2023**, che il venditore dovrà inviare al cliente entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

Categoria

1. News Contabilità e assistenza fiscale

Data di creazione

18 Maggio 2023